

- 3) *L'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP è condannato alle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Bruichladdich Distillery Co. Ltd nei due procedimenti.*
- 4) *La Repubblica portoghese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Causa C-60/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento)

(2017/C 382/17)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Mohammad Khir Amayry

Convenuto: Migrationsverket

Dispositivo

1) *L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:*

- *esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso specifico, e, dall'altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e;*
- *esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato.*

2) *L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.*

- 3) *L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica anche quando la sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.*

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine — Italia) — Procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

(Causa C-111/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Misure di emergenza — Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 — Mantenimento o rinnovo della misura — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 34 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Articoli 53 e 54 — Presupposti d'applicazione — Principio di precauzione)

(2017/C 382/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Udine

Imputati nel procedimento principale

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

Dispositivo

- 1) *L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev'essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest'ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.*
- 2) *L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall'altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.*
- 3) *L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all'articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.*

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.